

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1319 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2021****che autorizza modifiche delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possano essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) La decisione di esecuzione 2014/155/UE della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato, a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, l'immissione sul mercato dell'Unione dell'olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari.
- (4) Nell'ottobre 2017 la società Ovalie Innovation («il richiedente») ha informato la Commissione della propria intenzione di immettere sul mercato olio grezzo di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* quale nuovo ingrediente alimentare a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Il richiedente ha quindi presentato una relazione dell'autorità competente dell'Irlanda in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, la quale concludeva, sulla base dei dati scientifici presentati dal richiedente, che l'olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* è sostanzialmente equivalente all'olio di semi di coriandolo autorizzato dalla decisione di esecuzione 2014/155/UE.
- (5) I regolamenti di esecuzione (UE) 2019/456 ⁽⁵⁾ e (UE) 2019/2165 ⁽⁶⁾ della Commissione hanno autorizzato modifiche delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* al fine di ridurre il limite inferiore dell'indice di saponificazione da 186 mg KOH/g a 179 mg KOH/g e il livello minimo dell'acido oleico dall'8,0 % al 7,0 %.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/155/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di semi di coriandolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/456 della Commissione, del 20 marzo 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 79 del 21.3.2019, pag. 13).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2165 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 81).

- (6) Il 12 gennaio 2021 il richiedente ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle specifiche del nuovo alimento «olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum*». Il richiedente ha chiesto di aumentare il livello massimo dell'indice di acidità nell'olio di semi di coriandolo da 2,5 mg KOH/g di olio, come indicato nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, a $\leq 3,5$ mg KOH/g di olio e di modificare la descrizione del colore da «giallognolo» a «da giallognolo a marrone».
- (7) Il richiedente ha motivato la richiesta indicando che la modifica è necessaria per rispecchiare la variazione naturale delle caratteristiche visive dell'olio di semi di coriandolo e dei livelli di acidi grassi liberi in esso contenuti, misurati mediante titolazione con idrossido di potassio (KOH) dell'olio di semi ottenuto dalla pianta di *Coriandrum sativum*.
- (8) La Commissione ritiene che la modifica proposta delle specifiche non richieda una valutazione della sicurezza da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. L'aumento dell'indice di acidità dell'olio di semi di coriandolo da 2,5 mg a $\leq 3,5$ mg KOH/g di olio è in linea con gli indici di acidità di altri oli commestibili comuni con una lunga tradizione di consumo sicuro ed è inferiore al limite superiore di 4,0 mg KOH/g per i grassi e gli oli commestibili fissato dal programma congiunto sulle norme alimentari Codex Alimentarius dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e dell'Organizzazione mondiale della sanità («Codex Alimentarius FAO/OMS») (7). Su tale base, e per coerenza con la norma del Codex Alimentarius FAO/OMS, la Commissione ritiene che anche il limite relativo all'indice di acidità per l'olio di semi di coriandolo dovrebbe essere fissato a 4,0 mg KOH/g. Le modifiche proposte dei parametri di specifica che rispecchiano l'aspetto fisico dell'olio sono anch'esse in linea con le variazioni naturali osservate pressoché in tutti gli oli commestibili e non incidono sulla sicurezza o sul valore nutritivo.
- (9) Le modifiche proposte dell'indice di acidità e dell'aspetto fisico dell'olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* non modificano le conclusioni della valutazione della sicurezza effettuata dall'Autorità (8) su cui si basa la sua autorizzazione iniziale. È pertanto opportuno modificare le specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* con il livello di acidità proposto e per quanto riguarda l'aspetto fisico dell'olio.
- (10) Le informazioni contenute nella domanda forniscono motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche proposte delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum* sono conformi all'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, incluso nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, contenente il riferimento al nuovo alimento olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum*, è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(7) CODEX STAN 19-1981, Rev. 2 – 1999.

(8) EFSA Journal 2013;11(10):3422.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nella tabella 2 (Specifiche) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 la voce «Olio di semi di coriandolo da *Coriandrum sativum*» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Olio di semi di coriandolo da <i>Coriandrum sativum</i>	Descrizione/definizione L'olio di semi di coriandolo è un olio contenente gliceridi degli acidi grassi che è prodotto dai semi della pianta di coriandolo <i>Coriandrum sativum</i> L. Colore da giallognolo a marrone, sapore tenue N. CAS: 8008-52-4 Composizione in acidi grassi Acido palmitico (C16:0): 2-5 % Acido stearico (C18:0): < 1,5 % Acido petroselinico [cis-C18:1 (n-12)]: 60-75 % Acido oleico [cis-C18:1 (n-9)]: 7-15 % Acido linoleico (C18:2): 12-19 % Acido α -linoleico (C18:3): < 1,0 % Acidi grassi trans: \leq 1,0 % Purezza Indice di rifrazione (20 °C): 1,466-1,474 Indice di acidità: \leq 4 mg KOH/g Indice di perossido (PV): \leq 5,0 meq/kg Indice di iodio: 88-110 unità Indice di saponificazione: 179-200 mg KOH/g Sostanze insaponificabili: \leq 15 g/kg».